

Determinazione Dirigenziale

N. 100 del 19/01/2021

Classifica: 003.09

Anno 2021

(7267432)

<i>Oggetto</i>	CONVENZIONE PER LE FUNZIONI DI DIETTORE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE: RIMBORSO ONERI IV TRIMESTRE 2020 E RISULTATO ANNO 2019
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	GAJO LUCIA - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE, PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE
<i>Riferimento PEG</i>	322
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	D.ssa Lucia Gajo
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	GAJO LUCIA - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE, PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

GAJLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
992	2021	19941	0	€ 2.935,22
348	2020	19440	0	€ 10.000,00
2060	2020	19940	0	€ 34.229,62

Il Dirigente / Titolare P.O.

Ricordato che

- dal 1° gennaio 2015 è pienamente operativa la Città Metropolitana di Firenze;
- che la Città Metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, dove è assicurata la rappresentanza (Consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell'area (Conferenza), giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- che, ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 16, alla predetta data il Sindaco del Comune di Firenze assume anche le funzioni di Sindaco Metropolitano;

- che, ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 50, *“alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131”*, per cui viene estesa alla Città Metropolitana la forza autorganizzativa dei comuni nell’assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni, tra le quali rientrano quelle del Segretario generale, come confermato di recente anche dalla giurisprudenza (Cons, St., sez III, sent. 25/02/2014 n. 914, Tar Marche, 12/12/2014 n. 1043).
- che la Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 all’art. 20, comma 3, prevede che la Città metropolitana può stipulare convenzioni con Comuni per l’organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l’amministrazione capofila presso la quale opererà l’ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari;
- che l’art. 1, comma 11, L. 7 aprile 2014 n. 56 considera la convenzione quale strumento tipico per regolare “le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie” con cui “i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa per l’esercizio di specifiche funzioni, ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, e che tale strumento è anche disciplinato nell’art. 20 dello Statuto;
- che inoltre le disposizioni transitorie dello Statuto prevedono che la Città metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze;

Ricordato che:

- il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze hanno già avviato, in modo sinergico, pratiche di buona condotta amministrativa volte allo snellimento istituzionale e razionalizzazione organizzativa, implementando così le iniziative di attuazione delle politiche di spending review;
- nel mese di marzo 2015 è stata infatti sottoscritta tra i due Enti una prima convenzione per l’utilizzo congiunto della figura del Segretario Generale del Comune di Firenze (convenzione approvata dai Consigli Metropolitan e Comunale rispettivamente con deliberazione n. 3 del 20/01/2015 e deliberazione n. 6 del 09/02/2015);
- nel mese di ottobre 2015 è stata inoltre sottoscritta tra i due Enti una seconda convenzione per l’utilizzo congiunto delle figure di staff del Sindaco Metropolitan (Responsabile della Segreteria, Capo di Gabinetto e Portavoce), secondo lo schema approvato dal Consiglio Metropolitan e dalla Giunta Comunale rispettivamente con deliberazione n. 74 del 15/09/2015 e deliberazione n. 325 del 11/08/2015;
- con deliberazione del Consiglio metropolitan n. 16 del 30/01/2019 è stata infine approvata una ulteriore convenzione per l’utilizzo congiunto del Coordinatore delle attività culturali del Sindaco;
- che la scelta dell’esercizio di funzioni in convenzione tra il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze, in virtù delle esperienze maturate, ha portato al conseguimento di ottimi risultati in termini di funzionalità rispetto ai compiti e programmi di attività;

Richiamate le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali:

- l’art. 88, che richiama per gli Enti Locali le disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
- l’art. 89, a norma del quale gli Enti Locali disciplinano, con propri regolamenti, l’ordinamento generale degli uffici, intervenendo su varie materie, tra cui “organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi” e “principi fondamentali di organizzazione degli uffici”.

Visti inoltre:

- l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui: “Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi

di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa”;

- l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con particolare riferimento alla lett. a), secondo cui “Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici (omissis). Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica ed eventuale revisione”;

Richiamato l'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, in combinato disposto con l'art. 2, comma 186, lett. d) della legge n. 191/2009, in virtù del quale il Sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Preso atto:

- che l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi della Città Metropolitana di Firenze, approvato da ultimo con D.G.P. n. 94 del 17/6/2014 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la figura del Direttore Generale il quale esercita le funzioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché i compiti a lui attribuiti dal regolamento medesimo, con l'atto di incarico e con specifici atti di organizzazione anche successivi;

- che tale Regolamento è tuttora vigente in forza delle disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana, sopra citato;

- che l'attuale assetto organizzativo della Città metropolitana di Firenze in ultimo approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 prevede la figura del Direttore Generale, le cui funzioni erano state attribuite al Segretario Generale, cessato dal 28/05/2019;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 0189308 del 5/06/2019, assunta al ns. prot. n. 28849/2019, il Sindaco del Comune di Firenze, nell'evidenziare la necessità di avvalersi della figura del Direttore Generale di cui all'art. 108 del Tuel, quale interfaccia tra la funzione di indirizzo politico e la funzione di gestione amministrativa per operare al meglio la distribuzione delle risorse ed orientare al massimo l'azione amministrativa al perseguimento degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo comunali, ha altresì espresso, in qualità di Sindaco metropolitano, la volontà di avvalersi di tale figura professionale anche per la Città Metropolitana di Firenze, tenuto conto della necessità di forte coordinamento e interazione tra i due enti nell'attuazione dei rispettivi programmi operativi, nella prospettiva di conseguire i relativi obiettivi con maggiore efficacia ed efficienza;

- ha individuato l'Ing. Giacomo Parenti quale Direttore Generale, per la durata dell'intero mandato amministrativo, sulla base della professionalità da esso posseduta, delle capacità gestionali e attitudinali risultanti dal suo curriculum professionale e di studi che risulta adeguata alle funzioni da assolvere, e degli ottimi risultati conseguiti nello svolgimento del medesimo incarico in occasione del precedente mandato presso il Comune di Firenze e nei precedenti incarichi di direzione e di coordinamento ricoperti nella pubblica amministrazione, esperienze che hanno consentito allo stesso di acquisire un'eccezionale conoscenza della macchina comunale e del territorio nel suo complesso;

- ha dato indicazioni alle strutture tecniche del Comune di Firenze e della Città Metropolitana di Firenze per la predisposizione degli atti necessari al conferimento del suddetto incarico, sulla base dei seguenti elementi:

- procedere alla stipula di idonea convenzione per l'utilizzo condiviso della figura professionale del Direttore Generale del Comune di Firenze;

- corrispondere a tale figura professionale un trattamento economico tenuto conto di quanto in precedenza applicato per il direttore generale presso il Comune di Firenze (delibere di G.C. n. 25 e 27/2013 e 175/2014) e dell'accresciuto impegno professionale previsto per la peculiare attività di impulso al coordinamento delle attività e funzioni dei due enti per l'attuazione sinergica dei programmi operativi, in analogia con quanto già stabilito in precedenza per l'utilizzo congiunto della figura del Segretario Generale;
- di ripartire, in analogia alle pregresse esperienze, le spese riferite all'attività della figura professionale del Direttore Generale, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono, secondo le seguenti percentuali: 60% a carico del Comune di Firenze (lavoro svolto per l'attività del Comune); 40% a carico della Città Metropolitana (lavoro svolto per l'attività della Città Metropolitana);

Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale di Firenze n. 306 del 6/6/2019 e con Atto del Sindaco Metropolitano nr 16 del 12/06/2019 è stato approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo condiviso della figura professionale del Direttore Generale tra Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze con il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici ed economici fra il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze in ordine all'utilizzo condiviso della figura professionale del Direttore Generale, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il Comune di Firenze e la Città Metropolitana, ripartiscono le spese riferite all'attività della figura professionale del Direttore Generale, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono, secondo le seguenti percentuali: 60% a carico del Comune di Firenze (lavoro svolto per l'attività del Comune); 40% a carico della Città Metropolitana (lavoro svolto per l'attività della Città Metropolitana); a valere sul trattamento economico applicato al medesimo, come da contratto che sarà stipulato con il Comune di Firenze.
- la retribuzione spettante alla professionalità di cui alla presente convenzione (tabellare ed accessorio) sarà erogata dal Comune di Firenze il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico della Città metropolitana. Il Comune invierà trimestralmente alla Città metropolitana il rendiconto delle spese sostenute nel trimestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa ed al piano di riparto tra i due enti convenzionati;

Preso atto che con la stessa Deliberazione della Giunta Comunale di Firenze n. 306 del 6/6/2019 è stato determinato il trattamento economico da corrispondere al Direttore Generale come segue, tenendo conto di quanto già in precedenza applicato presso il Comune di Firenze (delibere di G.C. n. 25 e 27/2013 e 175/2014) e dell'ulteriore e peculiare attività richiesta di impulso al coordinamento delle attività e funzioni dei due enti:

- trattamento tabellare come definito dal CCNL dirigenza Area II – ;
- indennità di posizione omnicomprendiva (anche di eventuali ulteriori incarichi aggiuntivi, salvo eventuale valutazione degli stessi in sede di commisurazione dell'indennità di risultato), legata alla temporaneità e alla rilevanza dell'incarico, stabilita in €. 132.500 annui al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, di cui € 106.000,00 per l'incarico nel Comune di Firenze e € 26.500,00 quale maggiorazione del 25% per l'utilizzo congiunto con la Città Metropolitana di Firenze;
- retribuzione di risultato fino a un massimo del 20% del trattamento economico complessivo da corrispondere in relazione alla valutazione dei risultati conseguiti, in conformità con la vigente normativa;

Dato atto che il rapporto che si instaura fra il Direttore Generale e l'Amministrazione Metropolitana è di natura fiduciaria, si configura come di diretta attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo e si costituisce per effetto di specifico provvedimento di nomina del Sindaco come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato;

Vista la convenzione per l'utilizzo condiviso della figura professionale del Direttore Generale tra Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze sottoscritta in data 17 giugno 2019;

Visto il DSM 6 del 19/06/2019 con il quale è stata disposta la nomina, con decorrenza dalla data di adozione del medesimo atto e per la durata del mandato, in forza della convenzione per l'utilizzo condiviso della figura professionale del Direttore Generale

tra Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze sottoscritta in data 17 giugno 2019, Direttore Generale della Città Metropolitana di Firenze l'Ing. Giacomo Parenti, nato a Volterra (PI) il 20/05/1964, attribuendo al medesimo le relative funzioni, secondo quanto previsto dalla normativa sopra richiamata;

Viste pertanto le richieste di rimborso degli oneri sostenuti per il Direttore Generale trasmessa via PEC dal Comune di Firenze per il **periodo 1 luglio -30 settembre 2020**, (loro pec del 28/09/2020), documentazione conservata gli atti dell'Amministrazione, per un ammontare complessivo di **euro 21.033,35**;

Ricordato che l'Irap sulla competenze corrisposte resta a carico di questa Amministrazione che procederà al relativo versamento al momento del rimborso al Comune di Firenze delle competenze dovute;

Richiamati:

- il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 71 del 30/09/2020 e successivi aggiornamenti;
- il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 117 del 23/12/2020;

Visti:

- gli artt. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 29 del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 e di conseguenza gli artt. 26 e 29 del Regolamento di Contabilità approvato con DCM nr 4 del 15/01/2020;
- l'art. 20 del Regolamento di Contabilità e ravvisata la propria competenza in merito

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 art 183 del D.Lgs.267/2000 secondo cui *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa"*

DETERMINA

1) per le motivazioni di cui in premessa di procedere all'impegno della somma occorrente per il rimborso a favore del Comune di Firenze degli oneri sostenuti per Direttore Generale in convenzione per il **periodo 1 OTTOBRE -30 DICEMBRE 2020**, per un importo complessivo di **euro 44.229,62** oltre IRAP per l'importo di **euro 2.935,22**

2) di dare atto che la somma così determinata trova copertura

- quanto ad euro 34.229,62 sul capitolo 19940 impegno 2060/2020 V livello 1090101001 di cui alla determina 2543 del 29/12/20
 - quanto ad euro 10.000,00 sul capitolo 19940 impegno 348/2020 V livello 1090101001
 - quanto ad euro 2.935,22 sul capitolo 19941 impegno 992/2021 V livello 1020101001
- impegni tutti sui quali sussiste la necessaria disponibilità

3) di rimandare a successivo atto la liquidazione delle suddette somme

Firenze 19/01/2021

**GAJO LUCIA - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE,
PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E FISCALE DEL
PERSONALE DIPENDENTE**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attributionline.cittametropolitana.fi.it/>. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"